



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero

della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTO l'atto del Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 46497 raccolta 26980 del 20 settembre 2021, registrato a Roma in data 1 ottobre 2021 al n. 23103, serie 1T, con il quale Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20130011269 del 4 dicembre 2013 (prot. ingresso MiSE n. 0024253 del 10 dicembre 2013), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile) e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 150 kV “S.E. Rotello – Rotello Smistamento”, nel comune di Rotello (CB), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

PRESO ATTO che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di garantire una maggiore magliatura della rete di sub-trasmissione molisana, con conseguente aumento dell'affidabilità di esercizio e dell'efficienza di sfruttamento della produzione da fonte rinnovabile, in forte espansione nell'area;

DATO ATTO che tale opera che tale opera è compresa fra quelle previste nel “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale” del 2011;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l'intervento prevede, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DEER12003BER00557-rev.1 del 13.03.2017, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, la realizzazione di un elettrodotto aereo in semplice terna a 150 kV di collegamento tra la costruenda Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 kV “Rotello” e la Stazione di smistamento a 150 kV “Rotello Smistamento”, della lunghezza di circa 6 km;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di ridurre l'impegno delle trasformazioni 380/150 kV che alimentano la porzione di rete

interessata e di migliorare la sicurezza del servizio di trasmissione sulla rete AT dell'area in questione;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), con Valutazione di Incidenza, e che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Determinazione Direttoriale prot. n. DVADEC-2017-35 del 16 febbraio 2017, ne ha determinato l'esclusione dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni;

VISTO il Decreto n. 239/EL-321/272/2018 del 24 maggio 2018, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il punto 6 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 24 maggio 2018, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPOTERNA/P20230009935 del 27 gennaio 2023, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto proroga di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 24 maggio 2023, dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-321/272/2018 del 24 maggio 2018, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

PRESO ATTO che nella citata istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che, allo stato attuale, i lavori di realizzazione risultano in corso e sono stati realizzati 9 sostegni su 17;

PRESO ATTO altresì che la Società ha rappresentato che il mancato completamento dell'opera è dovuto a un notevole ritardo causato dall'elevata tempistica delle attività di asservimento bonario in luogo di esproprio in ragione dell'imprevista sussistenza di diritti di livellari e di usi civici, dalle criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia che hanno determinato rilevanti ritardi nell'approvvigionamento delle forniture dei materiali da costruzione, dalla peculiarità dei siti che ha determinato tempistiche lunghe per le attività di accesso alle aree per lo svolgimento di attività di indagine e studi di dettaglio, dai saggi archeologici preventivi oggetto di prescrizione e i relativi nulla osta che hanno comportato tempistiche maggiori e condizionato lo sviluppo della progettazione esecutiva, nonché dal permanere delle condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno reso particolarmente critiche le tempistiche delle attività amministrative relative ai permessi e nulla osta da acquisire e la gestione dei cantieri per la realizzazione delle opere;

CONSIDERATO infine che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta dell'efficacia del Decreto Interministeriale 239/EL-321/272/2018 del 24 maggio 2018, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori delle suddette opere;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni di ultimazione dei lavori, di cui al punto 6 dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-321/272/2018 del 24 maggio 2018, è prorogato di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 24 maggio 2023.

E' confermata la validità dell'efficacia del titolo autorizzativo di cui al Decreto Interministeriale n. 239/EL-321/272/2018 del 24 maggio 2018.

Il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità del progetto dell'elettrodotto a 150 kV "S.E. Rotello – Rotello Smistamento", nel comune di Rotello (CB), autorizzato con Decreto Interministeriale n. 239/EL-321/272/2018 del 24 maggio 2018, è prorogato di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 24 maggio 2023.

E' altresì prorogata di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 24 maggio 2023, l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-321/272/2018 del 24 maggio 2018.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA**

(dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(arch. Gianluigi Nocco)